



Regione Toscana



## GIUNTA REGIONALE TOSCANA

POR “COMPETITIVITÀ REGIONALE  
E OCCUPAZIONE” FESR 2007-2013

**FAQ – Domande frequenti**

**LINEA D'INTERVENTO 1.3B**  
***AIUTI ALLE P.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI QUALIFICATI***

Documento aggiornato al febbraio 2012

**Le ali alle tue idee**



## **Informazioni generali**

### **Oggetto**

*Il Bando per l'acquisizione di servizi qualificati a valere sulla Linea 1.3 b del POR CRo 2007-2013 (in prosieguo "Bando") concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi immateriali e in particolare per quelli finalizzati all'acquisizione di servizi qualificati come definiti nell'allegato "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" (in prosieguo "Catalogo") che non si configurino come costi imputabili ad attività di gestione corrente delle imprese.*

### **Destinatari**

*I soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda sono le Medie, piccole e micro imprese (PMI), in forma singola o aggregata, anche di nuova costituzione, ubicate in tutto il territorio della Regione Toscana e regolarmente censite presso la CCIAA, che esercitano un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, identificata sulla base delle attività economiche "ATECO ISTAT 2007", nelle sezioni indicate al punto 4.1 del Bando.*

### **Riferimento normativo**

*Bando Anno 2012: D.D. n° 5702 del 12/12/11 (pubblicato sul BURT n° 52 del 28/12/11), corretto con D.D. 6013 del 23/12/2011 (pubblicato sul BURT n° 2 dell'11/1/12)*

*Bando Anno 2011: DD n. 6102 del 15/12/09 (pubblicato sul BURT n° 52 del 29/12/10)*

*Bando Anni Precedenti: Decreto Dirigenziale n. 4545 del 30 settembre 2008 (BURT 15 ottobre 2008) e ss.mm.ii. DD n. 1621/2009, DD n. 6463/2009).*

### **Risorse disponibili**

*Per l'attivazione del Bando sono utilizzate le seguenti linee di intervento regionali:*

- POR/FESR 2007-2013 Linea d'intervento 1.3b
- PAR FAS Linea d'azione 1 Azione 1.3
- PRSE 2007-2010 Linea d'intervento 1.4

### **Modulistica**

*Tutta la modulistica relativa al Bando è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:*

[http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea\\_a/attivita\\_3/linea\\_b/visualizza\\_asset.html\\_1811185229.html](http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea_a/attivita_3/linea_b/visualizza_asset.html_1811185229.html)

*nonché sul sito dell'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo:*

<http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>

### **Presentazione domande**

*Le domande di aiuto e di pagamento, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere presentate e redatte esclusivamente on line utilizzando il [Sistema Gestionale POR CRo di ARTEA](#) (v. DGR n. 597/2008 e s.m.i.).*

*Per tutte le informazioni relative alla registrazione per il rilascio utenze consultare la pagina <http://www.artea.toscana.it/RichiestaUtenze.htm>*

### **Info**

*Per informazioni relative ai contenuti del Bando, alla domanda di ammissibilità e di varianti e proroghe occorre inviare una email all'indirizzo: [por13b@regione.toscana.it](mailto:por13b@regione.toscana.it)*

*Per informazioni relative alla domanda di pagamento e alle modalità di rendicontazione, occorre inviare una email all'indirizzo: [por@arteatoscana.it](mailto:por@arteatoscana.it)*

## 4. SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

### D. Quali sono i soggetti ammissibili a presentare domanda?

R. Medie, piccole e micro imprese (PMI), in forma singola o aggregata, anche di nuova costituzione.

### D. Qual'è la definizione di PMI?

R. Per la definizione di PMI occorre fare riferimento alla [Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE](#) (GUUE L 124 del 20/05/2003) recepita dal [DM del 18/04/2005](#) (GURI n. 238 del 12/10/2005). Inoltre si consiglia di consultare le [Linee Guida](#) pubblicate dalla Commissione Europea.

### D. Cosa si intende per "forma aggregata"?

R. Si intendono Consorzi, società consortili e cooperative quali forme aggregate ai sensi degli articoli 17 e 27 della L. 317/91 e nella forma di contratto di rete.

### D. I Raggruppamenti di imprese (RTI) sono ammissibili a presentare domanda?

R. I raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) sono ammessi esclusivamente per l'acquisizione di servizi qualificati specifici a domanda collettiva secondo le caratteristiche e modalità indicate nel Catalogo.

### D. Le grandi imprese sono ammissibili?

R. Le grandi imprese possono far parte di RTI, ma non possono in alcun caso beneficiare dell'aiuto.

### D. I consorzi possono essere soggetti beneficiari?

R. Sì, il consorzio può presentare domanda come impresa singola (a titolo individuale) o insieme alle imprese consorziate.

Nel caso il consorzio presenti domanda in aggregazione con le imprese consorziate, la domanda di aiuto è ammessa esclusivamente per l'acquisizione di servizi qualificati specifici a domanda collettiva.

### D. Qual'è la dimensione di impresa attribuita ad un consorzio?

R. Ad eccezione dei servizi a domanda collettiva, i massimali di costo ammissibili, durata e intensità d'aiuto sono equiparati a quelli di media impresa.

**D. Un'impresa che rientra nelle aziende di un consorzio che ha presentato domanda di aiuto può presentare un suo progetto? (Si precisa che il consorzio ha presentato domanda a titolo individuale e il progetto non prevede la partecipazione delle aziende consorziate).**

R. L'azienda può presentare domanda come singola impresa, fermi restando i requisiti richiesti ai punti 4 e 4.1 del Bando.

### D. Le società cooperative a responsabilità limitata e le imprese industriali rientrano tra i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda?

R. Secondo l'ordinamento italiano, l'impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla definizione di "imprenditore" che all'art. 2082 fornisce il vigente Codice civile. L'impresa può avere le forme giuridiche previste dallo stesso Codice civile, vale a dire, può essere esercitata sia da una persona fisica, e in questo caso si parla di impresa individuale, o da una persona giuridica. In quest'ultimo caso, le forme giuridiche possono essere le seguenti: società di persone, società di capitali o società cooperative. L'associazione, seppur dotata di personalità giuridica e iscritta negli appositi registri previsti dalla legge ai sensi degli articoli 14 e 24 del Codice civile, non rientra nella nozione di impresa.

D. Le cooperative di tipo sociale rientrano tra i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda?

R. Sì, devono comunque avere codice ATECO di attività coerente con quanto previsto al punto 4.1 del Bando.

**D. È ammissibile un'impresa che al momento della presentazione della domanda risulta essere piccola impresa, ma che nei due anni precedenti (2007 e 2008) era controllata al 100% da una grande impresa e, quindi, risultava essere anch'essa grande impresa?**

R. I soggetti ammessi a presentare domanda devono possedere i requisiti richiesti dal Bando al momento della presentazione della domanda; in questo caso, quindi, l'impresa può essere considerata come soggetto ammissibile.

**D. Le Università possono presentare progetti?**

R. Le Università possono essere fornitori di servizi secondo i requisiti indicati nel Catalogo.

**D. Uno spinoff partecipato dall'Università può fare domanda di un ricercatore a contratto visto che ha un legame con il fornitore (università stessa)?**

R. Può fare domanda se, ai sensi del paragrafo 6.1.2 del bando, il fornitore non ha partecipazione reciproca a livello societario superiore al 10% con l'impresa richiedente il contributo e se i servizi oggetto dell'investimento non sono forniti dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro prossimi congiunti, né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.

***D. Una società per azioni, la cui ripartizione del capitale sociale è esclusivamente di natura pubblica, rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda?***

*R. In base dell'art. 3 del decreto ministeriale del 18/04/2005 (definizione PMI), un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. Quindi rientrando nelle imprese di grandi dimensioni, non è ammissibile ex punto 4 del Bando.*

## **4.1 SETTORI DI PRODUZIONE INTERESSATI (CODICI ATECO)**

**D. Quali sono i settori di attività ammissibili?**

R. In base al punto 4.1. del Bando, sono:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 5.1

SEZ. C Attività manifatturiere

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ. F Costruzioni

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 63.9

SEZ. M Attività professionali ,scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.2, 72.1, 73.1, 74.1, 74.2, 70.21, 70.22, 72.2, 71.1, 74.9

SEZ. N Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 77.4, 80.1, 80.2, 81.2, 82.99.9.

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1, 95.1 e 95.2

**D. Se è ammissibile il gruppo, è ammissibile anche la sottoclasse?**

R. Laddove viene indicato unicamente un gruppo (es: 73.1 gruppo), si intendono ricomprese anche tutte le classi (es. 73.11 classe) e sottoclassi (es. 73.11.02 sottoclasse) che di esso fanno parte.

**D. I codici ATECORI 2007 sono equivalenti ai codici ATECO ISTAT 2007?**

R. Sì, i codici ATECORI 2007 si riferiscono ai codici ATECO risultanti dal Registro Imprese delle CCIAA.

**D. In caso di impresa che esercita più attività economiche, con codici ISTAT inclusi e non inclusi nell'elenco dei codici ammissibili, come si determina l'ammissibilità?**

R. E' necessario che l'attività, indicata come prevalente (o principale) per l'impresa, rientri nell'elenco dei codici ammissibili. Non è pertanto necessario che tutte le attività svolte siano ammissibili.

**D. L'attività indicata come prevalente deve essere svolta nella sede legale o può riferirsi anche ad altra unità locale?**

R. L'attività indicata come prevalente deve essere esercitata nell'unità locale, ubicata nel territorio regionale, che realizza il progetto.

Quindi può trattarsi della sede legale oppure ad altra unità locale ubicata all'interno del territorio toscano.

**D. Un consorzio indipendente, che non svolge alcun tipo di attività per i consorziati, può partecipare al Bando come consorzio stesso con il codice ATECO a esso attribuito?**

R. Un consorzio che svolga un'attività economica tra quelle indicate al punto 4.1 del Bando può considerarsi soggetto ammissibile.

***D. Se a richiedere il contributo è un consorzio e non le consorziate è necessario fare riferimento al codice attività del consorzio o di tutte le consorziate?***

**R.** Un consorzio che svolga un'attività economica tra quelle indicate al punto 4.1 del Bando può considerarsi soggetto ammissibile e può presentare domanda anche a titolo individuale, con indicazione del proprio Codice ATECO.

**D.** Nel caso di domanda presentata da un consorzio, quale è il codice ATECO a cui si deve far riferimento?

**R.** Se la domanda è presentata a titolo individuale, occorre far riferimento alle attività economiche esercitate dal consorzio come prevalenti. Se la domanda è presentata con il coinvolgimento di alcune o tutte le consorziate, si deve far riferimento ai relativi codici attività delle imprese che partecipano al progetto.

## 4.2 ULTERIORI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DEI SOGGETTI

**D.** È ammissibile la doppia veste di fornitore di servizio e di soggetto beneficiario?

**R.** No, le imprese beneficiarie di contributi non potranno essere contestualmente fornitori di servizi qualificati oggetto del progetto d'investimento verso altre imprese beneficiarie della presente linea d'intervento fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto oggetto dell'aiuto e fermo restando il possesso dei requisiti previsti al punto 6.1.1 del Bando e di quelli specifici indicati nel Catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. La limitazione riguarda ogni tipo di progetto a prescindere dalla tipologia di servizio richiesto.

**D.** E' possibile essere beneficiari di un contributo sulla linea 13b e allo stesso tempo fornitori di un servizio sulla linea 13c?

**R.** Si è possibile. Si tratta di due diverse linee d'intervento, pertanto non sussistono limitazioni o esclusioni reciproche.

**D.** A seguito delle modificazioni apportate al Bando, quali sono i comuni esclusi dall'operatività della misura 1.3.b?

**R.** Ai fini del finanziamento FESR le micro imprese artigiane beneficiarie non devono essere ubicate nelle zone rurali C1, C2 e D di cui all'elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale 216/2008 ed allegato al presente atto, ove opera l'Asse III del FEASR".

**D.** Per le imprese artigiane ubicate in zona C1, dove è possibile reperire l'elenco esatto delle zone escluse o incluse da Bando?

**R.** Per ricevere indicazioni specifiche sulla delimitazione dell'area C1, è necessario rivolgersi al Comune di appartenenza. Le microimprese artigiane sono comunque escluse solo dal cofinanziamento FESR, tale limitazione non vige per il finanziamento FAS e PRSE.

## 6. TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE

**D.** Al punto 6 del Bando si fa riferimento ai servizi di tipologia a, b e c; a quali servizi si riferiscono dal momento che le tipologie di servizi qualificati ammissibili sono solo A e B?

**R.** Le tipologie di servizi qualificati ammissibili al finanziamento fanno riferimento all'Area A (Servizi qualificati di primo livello) e all'Area B (Servizi qualificati specializzati). Le lettere a, b, c si riferiscono alla tipologia di spese ammissibili per l'acquisizione di servizi qualificati, che sono riconducibili a: a) servizi di consulenza in materia di innovazione; b) servizi di supporto all'innovazione; c) messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa presso una PMI.

**D.** I costi relativi a tutto ciò che concerne l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) rientra tra i costi ammissibili?

**R.** Per quanto riguarda la Linea di intervento 1.3b sono previsti contributi per consulenze su servizi di certificazione avanzata e di riorganizzazione aziendale per l'implementazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non sono ammissibili i costi riguardanti l'adeguamento alla nuova normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), così come specificato anche al punto 6.1.2 del bando.

**D.** Lo studio e la progettazione di un catalogo pubblicitario sono considerate spese ammissibili?

**R.** Lo studio e la progettazione di un catalogo pubblicitario quale attività di gestione corrente non rientrano tra i costi ammissibili.

**D.** Nell'ambito di un progetto di implementazione di un software, sono ammissibili le spese connesse alle licenze?

**R.** Il Bando finanzia spese di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione. I servizi non includono l'acquisto della licenza software ma tutte le attività di consulenza inerenti il supporto per l'implementazione dello stesso.

**D. Sono ammissibili i costi per l'apertura di punti vendita, la costruzione di macchine, l'affitto o l'acquisto di immobili?**

**R.** I servizi non includono costi per il rinnovo, l'acquisto o la costruzione di macchinari né costi per l'affitto o l'acquisto di immobili.

**D. Sono ammissibili i costi per la ristrutturazione di un'impresa?**

**R.** I servizi non includono costi per la ristrutturazione dell'impresa.

**D.** È possibile usufruire delle agevolazioni per la partecipazione a fiere?

**R.** Sono esclusi dal Bando i contributi per lo svolgimento di e/o la partecipazione a fiere.

**D. I corsi di formazione rientrano tra i servizi ammissibili del Bando?**

**R.** Il Bando non prevede servizi di consulenza per l'organizzazione di corsi di formazione. I corsi di formazione, per i fornitori, sono contemplati unicamente in relazione al servizio di Gestione della catena di fornitura o *supply chain*, descritto alla tipologia B.2.3 del catalogo.

**D. Il costo finanziabile del progetto può includere solo le giornate/uomo di consulenza o anche i costi di trasferta necessari per espletare il servizio?**

**R.** Il costo del progetto può includere soltanto le giornate/uomo relative alle consulenze svolte dal fornitore. Non sono ammissibili spese di trasferta.

**D. Le spese di certificazione per l'ottenimento del certificato sono ammissibili? Devono essere rendicontate?**

**R.** I servizi di cui alle tipologie B21 e B24 del catalogo non includono il costo per la certificazione, ma solo la consulenza per la preparazione. Se l'impresa prevede di conseguire la certificazione finale occorre inviare il certificato dell'ente/organismo certificatore, se invece prevede l'attivazione di un processo per la certificazione è sufficiente una relazione del fornitore della consulenza. La certificazione finale non è indispensabile, ma qualifica maggiormente il progetto.

## **6.1.1 REQUISITI RELATIVI AL FORNITORE**

**D. Quali sono i principali requisiti, relativamente all'esperienza, che deve avere il fornitore?**

**R.** Come indicato ai punti 6.1.1 e 13.6.1 lettera B del Bando, il fornitore deve avere un'esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale documentata in progetti simili. I requisiti del fornitore sono ulteriormente dettagliati nel Catalogo dei servizi alla voce "Requisiti fornitore dei servizi" per ogni tipologia di servizio. [Si precisa che, come indicato nel Catalogo, per alcune tipologie di servizio l'esperienza deve essere almeno di cinque anni.](#)

*Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, quindi, i requisiti espressamente richiesti dal Bando dovranno essere soddisfatti sia per quanto riguarda il fornitore persona giuridica, sia per quanto riguarda l'esperto eventualmente attivato dal fornitore.*

**D. E' possibile presentare un progetto che coinvolga più di un fornitore? Esiste un limite massimo previsto?**

**R.** L'impresa richiedente sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Non è previsto un limite massimo per il numero di fornitori individuati purché siano in possesso dei requisiti e rispettino le condizioni indicate nel Bando e nel catalogo servizi e il valore totale del progetto non superi i massimali di investimento previsti.

**D. Il fornitore deve necessariamente essere una società o può trattarsi anche di libero professionista che risponda a tutti i requisiti richiesti?**

**R.** Come previsto dai "Requisiti dei fornitori" indicati nel Catalogo, in linea generale i fornitori devono essere società di consulenza, centri servizi, consorzi tra imprese, laboratori, studi tecnici, università, società di ingegneria e di ricerche di mercato, società e studi di consulenza.

[Ai sensi della Legge 23/11/1939 n° 1815, come riportata nella nota 27 del Catalogo servizi, sono ammessi anche studi di consulenza ovvero le società professionali quali enti giuridici collettivi individuati nelle società di persone e nelle associazioni professionali che hanno per unico oggetto sociale un'attività libero professionale. Per alcune](#)

[tipologie di Servizi \[Servizi di audit e assessment del potenziale \(AREA A 1\), che vengono svolti da team multidisciplinari e/o da consulenti o manager con prolungata esperienza; Servizi di miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive \(AREA B 2.2\), dove si prevede che i servizi possano essere svolti, tra gli altri, da professionisti tecnici; Temporary Management \(AREA B 2.6\), dove è prevista anche l'erogazione da parte di singoli manager o imprenditori; Servizi di accompagnamento commerciale e accelerazione \(AREA B 4.1.3\), per i quali si prevede l'erogazione anche da parte di manager e imprenditori di lunga esperienza\]](#) possono comunque erogare direttamente anche i liberi professionisti, i quali per le altre tipologie devono essere attivati dai fornitori espressamente indicati nei Requisiti del fornitore del Catalogo.

**D. Un'associazione professionale (che è assimilata a una società semplice) di professionisti che opera anche nel settore della consulenza è da considerarsi una società di consulenza?**

**R.** Se l'associazione in questione è un'associazione riconosciuta, come prevista e disciplinata dagli artt. 14-24 del Codice Civile (associazione che è costituita con atto pubblico; che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica; che risulta di conseguenza iscritta negli appositi registri previsti dalla legge), può ritenersi un fornitore ammissibile, rispettando comunque i requisiti richiesti dal Bando al punto 6.1.1 e dal catalogo per quanto riguarda la specifica tipologia di servizio.

**D. L'esperienza almeno triennale richiesta è da riferirsi sia alla società fornitrice di servizi che al personale che effettua la consulenza? In particolare, è obbligatorio che la società fornitrice di servizi sia costituita da più di tre anni oppure può fornire il servizio utilizzando personale qualificato con almeno tre anni di esperienza documentata nel relativo CV?**

**R.** [Come specificato al paragrafo 13.6.1 Lettera B del Bando, il fornitore è una persona giuridica con esperienza propria o dell'esperto incaricato almeno triennale documentata nel ramo/settore oggetto dell'incarico. Si precisa che, come indicato nel Catalogo, per alcune tipologie di servizio l'esperienza deve essere almeno di cinque anni. Il consulente attivato dal fornitore può anche essere una persona fisica con esperienza almeno triennale documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della fornitura dal relativo CV. Non è, quindi, necessario che la società fornitrice di servizi sia costituita da almeno tre anni, in quanto, unitamente al curriculum vitae del fornitore, saranno obbligatoriamente allegati alla domanda quelli degli esperti incaricati ad integrazione dei dati inseriti dal fornitore. I fornitori devono, comunque, possedere i requisiti espressamente richiesti dal Bando e dal catalogo per le singole tipologie di servizio.](#)

**D. Per il computo degli anni di esperienza maturata si devono considerare solo gli anni di libera professione oppure anche quelli di lavoro dipendente?**

**R.** [Le tariffe, come specificato al paragrafo 6.1.1 del bando, vengono applicate sulla base dell'esperienza nel settore specifico di consulenza dei soggetti persone fisiche incaricate dello svolgimento della prestazione, sia essa maturata in vigore di contratti di dipendenza o di svolgimento di attività libero professionale.](#)

**D. Come deve essere documentata l'esperienza del fornitore nel settore oggetto dell'incarico? Esiste un modello di CV del fornitore?**

**R.** L'esperienza del fornitore deve essere autocertificata all'interno della Scheda Fornitore indicando gli ambiti di esperienza; i titoli di studio, le certificazioni conseguite e i titoli professionali vantati nello specifico ambito professionale oggetto del servizio; il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi; l'elenco delle attrezzature e dei software che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.

La [Scheda Fornitore](#) deve essere predisposta secondo la modulistica reperibile on-line e, adeguatamente compilata, costituisce il CV del fornitore.

**D. Cosa significa la seguente frase: "nella predisposizione della Scheda Fornitore, il fornitore provvederà ad autocertificare l'esperienza maturata"?**

**R.** La frase citata fa riferimento all'elenco da compilare all'interno della Scheda Fornitore. Il Fornitore deve indicare, previa acquisizione della loro autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi (titolo del progetto, durata, costo, denominazione del cliente con relativo codice fiscale).

La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere firmata dall'impresa richiedente, dal fornitore e dai clienti del fornitore inseriti nell'elenco autocertificato e mantenuta agli atti. Non è obbligatorio allegarla alla domanda di aiuto ma il soggetto richiedente (il fornitore) autocertifica nella domanda, ai sensi del DPR 445/00, di averla acquisita.

**D. È necessaria la laurea per il fornitore persona fisica e/o per l'esperto attivato dal fornitore persona giuridica?**

**R.** Come indicato al punto 6.1.1 e 13.6.1 del Bando, il fornitore deve avere un'esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve, inoltre, possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. Secondo quanto stabilito dal paragrafo 13.6.1 lettera B del bando, il fornitore persona fisica e l'esperto attivato dal fornitore persona giuridica dovranno essere in possesso, di norma, di diploma di laurea nel settore specifico dell'incarico. **Il possesso del titolo di laurea è raccomandato ma non obbligatorio.**

**D. È possibile fare una RTI o un'ATI tra più fornitori di servizi relativamente a un'unica tipologia di servizio?**

**R.** I fornitori devono possedere i requisiti indicati nel Catalogo allegato al Bando; se si associano temporaneamente possono determinare un livello qualitativo dell'offerta, ma devono comunque avere i requisiti indicati nel Catalogo.

**D. In caso di ATI o Consorzi con veste di fornitore, si applica il principio dell'avvalimento?**

**R.** L'avvalimento è un istituto giuridico di recente introduzione nel nostro ordinamento, inerente le procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni (artt.49 e 50 D. Lgs. 163/2006). Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto. L'impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale (art.38 codice dei contratti pubblici), che devono essere posseduti da entrambe. Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il codice dei contratti pubblici D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17. Non si ritiene, pertanto, che l'avvalimento, istituto giuridico riguardante il settore degli appalti pubblici, sia applicabile all'acquisizione di servizi da parte di soggetti privati.

**D. È necessaria la presentazione di preventivi da parte del fornitore del servizio? Al momento della presentazione della domanda è necessario avere già stipulato una convenzione/contratto con il fornitore?**

**R.** Come indicato al punto 6.1.1 del Bando, al momento della presentazione della domanda, devono essere allegati le bozze di contratti o di lettere d'incarico o di preventivi, indicanti l'oggetto e l'importo della prestazione nonché la tipologia del servizio richiesto. I contratti e le lettere d'incarico relative ai servizi devono essere stipulati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione.

**D. Nel caso di servizi resi da Università, è necessario che tali soggetti specifichino nella "Scheda fornitore" i nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio?**

**R.** Sia per i Servizi qualificati di primo livello che per i Servizi qualificati specializzati, il fornitore deve autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Tale condizione deve, quindi, essere soddisfatta essendo un requisito espressamente richiesto al fornitore.

**D. I tariffari indicati nel punto 6.1.1 del Bando sono da applicare anche ai "Servizi qualificati specializzati"?**

**R.** La tabella riportata al punto 6.1.1 del Bando è relativa al costo massimo giornaliero ammissibile degli esperti incaricati; le tariffe in essa citate sono da prendere in considerazione in assenza di parametri indicati nei tariffari professionali. Gli importi sono da applicare a tutti i servizi indicati nel Catalogo.

**D. Il requisito dell'impegno del fornitore a prestare la propria attività presso l'impresa beneficiaria per almeno 1/3 del monte gg/uomo previsto dal progetto è da considerare obbligatorio ai fini della presentazione della domanda? Come si dimostra che il consulente ha effettivamente svolto 1/3 delle giornate presso l'azienda? Il parametro delle giornate presso l'azienda deve essere rispettato da tutti i consulenti impegnati nel progetto?**

**R.** Come indicato al punto 6.1.1 del Bando, il fornitore del servizio deve impegnarsi a effettuare un numero di gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno a un terzo del monte gg/uomo previsto dal progetto, salvo limiti diversi esplicitamente previsti per specifiche tipologie di servizi nel Catalogo al quale si rimanda (ad es.: per i servizi di ricerca tecnico-scientifica a contratto, i servizi di Temporary Management, i servizi di supporto

all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati, ecc ). Tale condizione deve, quindi, essere soddisfatta essendo un requisito espressamente richiesto al fornitore. Il parametro si applica al fornitore complessivamente e non ai singoli consulenti; quindi, in caso di più fornitori, il parametro deve essere rispettato da ognuno di essi. Si precisa che le giornate di lavoro che il fornitore effettua presso l'impresa beneficiaria devono essere indicate nella Scheda fornitore.

L'attività del fornitore presso l'impresa viene dimostrata tramite un [registro presenze](#) firmato dal fornitore e controfirmato dal responsabile di progetto dell'impresa.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla rendicontazione delle giornate presso l'azienda, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@artea.toscana.it](mailto:por@artea.toscana.it)

**D. Nel caso di consulenti che svolgeranno la propria attività (servizio B.3.3) presso la società controllata con sede all'estero, come si procede per il rispetto del parametro di 1/3 gg c/o azienda?**

**R.** Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l'obbligo di effettuare un numero di gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad un terzo del monte gg/uomo prevista nel progetto.

**D. Vi sono dei limiti massimi per le giornate e i costi di consulenza, imputabili a ciascun fornitore/esperto incaricato?**

**R.** Sì, ogni fornitore:

- non può incaricare i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo.

- non può sottoscrivere nell'arco dell'anno contratti che cumulativamente superino Euro 1.000.000,00 (intendendo contratti riferiti a progetti finanziati per i quali verrà attivato un controllo specifico).

**D. Un socio di una società può fornire consulenza quale esperto alla società stessa di cui è socio?**

**R.** No, non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri. Al punto 6.1.1 del Bando si specifica inoltre che il soggetto beneficiario e i fornitori di servizi per i quali è richiesto il contributo non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario superiore al 10% del capitale sociale.

**D. Sono necessarie le lettere di referenza?**

**R.** Non sono documenti previsti dai paragrafi 6.1.1 e 13.6.1. lettera B del Bando.

Tuttavia, la presenza di lettere di referenze contenenti l'indicazione della tipologia e del livello di soddisfazione relativo al servizio acquisito rappresenta un elemento premiale aggiuntivo in relazione ai parametri di valutazione della validità tecnica ed economica e del grado di innovatività del servizio. Tale premialità sarà differenziata infatti sulla base del numero di lettere allegate alla domanda.

## 6.1.2 ULTERIORI SPECIFICHE E LIMITAZIONI

**D. Un'impresa con sede legale in una regione italiana diversa dalla Toscana e con sede operativa nella quale si realizza l'investimento in Toscana può presentare domanda di aiuto?**

**R.** Ai sensi del punto 6.1.2 del Bando, *Ulteriori specifiche e limitazioni, trattandosi di servizi, come norma generale, si presume che essi siano riferibili alla sede legale dell'impresa. Nel caso in cui questi vengano acquisiti da impresa con sede legale ubicata fuori dal territorio regionale, ma unità locale sul territorio, sono ammissibili in quota parte in modo proporzionale agli addetti per unità locale, espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA), come definite dal decreto ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, sulla base di quanto indicato in domanda relativamente alla dimensione d'impresa.*

Tali unità locali dovranno, alla data di presentazione della domanda, essere regolarmente registrate alla C.C.I.A.A., risultanti dalla visura camerale e in possesso di codice attività economica ATECO ISTAT 2007 prevalente, rientrante nei settori di produzione ammissibili. L'azienda in questione può quindi accedere al Bando alle condizioni sopra citate.

**D. Se un richiedente ha più sedi nella regione Toscana vanno selezionate tutte o solo quella relativa al progetto?**

**R.** Trattandosi di servizi, secondo quanto indicato al punto 6.1.2 del Bando, si presume che essi siano riferibili alla sede legale dell'impresa. Diversamente, in caso di presenza di più unità locali sul territorio regionale dovrà essere indicata quella di svolgimento del progetto.

**D. Nel caso di una società che ha sede legale fuori dalla regione Toscana ma che ha aperto in Toscana una sede secondaria o un ufficio in cui viene impiegato uno o più dipendenti, è possibile presentare domanda di aiuto? Come si applica il criterio previsto dal paragrafo 6.1.2?**

**R.** Nel caso di impresa con sede legale ubicata fuori dal territorio regionale, ma unità locale sul territorio, i servizi richiesti in domanda sono ammissibili in quota parte in modo proporzionale agli addetti per unità locale, espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA), sulla base di quanto indicato in domanda relativamente alla dimensione d'impresa. Il criterio del riproporzionamento si applica rapportando il numero delle ULA (Unità Lavorative Annue) occupate presso l'unità locale toscana alle ULA totali dell'impresa e moltiplicando il valore ottenuto per il contributo ammesso.

**D. Un'azienda agricola che ha molte unità locali, ed in una di queste ha un codice ATECO ammissibile per il bando servizi qualificati, può procedere alla presentazione del Bando servizi Qualificati per quella determinata unità produttiva?**

**R.** Sì, l'impresa in questione può presentare domanda purché, ai sensi del paragrafo 4 del bando, l'unità locale in cui si svolge il progetto risulti in possesso di codice ATECO ISTAT 2007 prevalente ricompreso nelle sezioni indicate al paragrafo 4.1 del bando stesso.

**D. Se un'azienda ha la sede legale fuori dal territorio regionale e una sede operativa all'interno del territorio regionale e per entrambe le sedi ha ULA pari a "zero", l'azienda può presentare domanda di contributo? Se sì, come verrà effettuato il calcolo del riproporzionamento e quanto contributo può ottenere?**

**R.** Se il numero di addetti operanti presso l'unità locale avente sede sul territorio regionale, espressi in termini di ULA, è pari a 0, il contributo ammissibile sulla base del riproporzionamento dello stesso, stabilito al paragrafo 6.1.2 del bando, risulta pari a 0.

Si ricorda che per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

**D. Cosa significa che le consulenze non devono essere continuative o periodiche?**

**R.** Le consulenze non devono riguardare normali attività gestionali o di carattere ricorrente, cioè quelle attività di tipo ordinario e tradizionale svolte dal soggetto beneficiario dell'intervento.

**D. Il fornitore di servizi può avere rapporti di parentela con i soci dell'azienda beneficiaria?**

**R.** **Come indicato al punto 6.2 del Bando, non risultano ammissibili le spese relative a servizi forniti dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro prossimi congiunti, da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.**

**D. Cosa si intende per prossimi congiunti?**

**R.** Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti.

**D. Il requisito della territorialità si applica anche ai fornitori? Devono avere la sede legale e/o operativa all'interno del territorio regionale?**

**R.** No, i fornitori possono avere sede anche fuori del territorio regionale e nazionale.

Nel caso di fornitori esteri, essi devono allegare alla domanda tutta la documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 13.6.1 lettera B del bando a pena di inammissibilità, in lingua italiana ed essere in possesso dei requisiti indicati dal bando e dal catalogo servizi.

**D. E' possibile per un'azienda ricorrere a una figura interna altamente specialistica piuttosto che a una figura di consulenza esterna?**

**R.** Come indicato nel Bando, non sono agevolabili, a titolo esemplificativo, le consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento. Inoltre, ai sensi del paragrafo 6.1.1 non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'aiuto nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

## **7. DURATA DEI PROGETTI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE**

**D. Quando può iniziare l'erogazione del servizio di consulenza: subito dopo la presentazione della domanda di aiuto o si deve aspettare l'approvazione del finanziamento?**

**R.** Dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendosi come tale quella di chiusura digitale della stessa sul Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA, è possibile da parte dell'azienda beneficiaria iniziare la realizzazione del progetto, stipulare contratti e lettere di incarico relative ai servizi e ricevere da parte del fornitore le relative fatture.

**D.** Da quando decorrono i 6, 12 o 18 mesi indicati nel Catalogo?

**R.** Come indicato al punto 7 del Bando, i progetti devono essere realizzati entro e non oltre i tempi indicati nel Catalogo per ciascuna tipologia di servizio a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT decorrono i 6, 12 o 18 mesi indicati nel Catalogo per ogni servizio, entro i quali dovranno necessariamente essere completate le attività previste dal progetto. La data ultima di conclusione della attività progettuali è anche indicata nella lettera di comunicazione degli esiti istruttori prevista dal Punto [13.8.1.2 del bando](#).

**D.** Al punto 7 del Bando si dice che "Sono ammesse variazioni in riduzione rispetto all'impegno previsto per non più del 20% del totale dei costi ammessi del progetto", mentre al punto 11, punto 1, si dice che "È ammessa al termine del progetto la realizzazione delle attività previste in misura non inferiore al 60% del totale ammesso"; a cosa si riferiscono i due limiti?

**R.** La prima percentuale fa riferimento alle variazioni del preventivo di spesa ammesso, a un criterio basato sul valore economico del progetto, che non può subire modifiche per oltre il 20%; la seconda si riferisce alla realizzazione delle attività progettuali, che non possono essere attuate in misura inferiore al 60%.

La percentuale del 20% si riferisce ad eventuali rimodulazioni di singole attività del progetto che si rendono necessarie durante la fase di realizzazione del progetto stesso. In particolare indica la percentuale massima di variazione in riduzione dei costi del progetto che non è soggetta a obbligo di presentazione di variante progettuale. Nel caso si renda necessario apportare variazioni superiori al 20% è necessaria una specifica autorizzazione della Regione Toscana. In merito alle modalità e procedure di variazione si rimanda al relativo Punto del Bando.

La percentuale del 60% (e quindi, per converso, la riduzione massima complessiva del 40%) si riferisce alle attività complessivamente realizzate al termine del progetto. Nel caso il beneficiario dell'aiuto non realizzi il progetto nel rispetto di tale percentuali, i contributi sono soggetti a procedura di revoca ai sensi del presente Bando.

**D. Nel caso di un progetto con 2 misure (nello specifico 1.3 e 1.4) che risultano essere sequenziali come erogazione vorrei sapere se i 12 mesi previsti di tempo massimo previsti per ciascuna misura diventano 24 mesi di tempo massimo oppure no.**

**R.** No. La durata complessiva di realizzazione del progetto, articolato nell'acquisizione dei due servizi indicati, è comunque pari a 12 mesi.

## 9. DIMENSIONE DELL'INTERVENTO

**D.** Al punto 9 del Bando si fa riferimento a una tabella relativa all'investimento minimo attivabile, rispettivamente di 7.500,00/12.500,00/20.000,00/35.000,00 € a seconda delle dimensioni dell'impresa. Nel Catalogo, per ogni tipologia di servizio, sono invece riportate delle tabelle che indicano il costo ammissibile. Questi importi indicano il costo totale massimo del progetto presentabile o il finanziamento massimo ottenibile?

**R.** I primi si riferiscono, come stabilito dall'art. 9 del Bando, all'investimento minimo attivabile per ogni progetto che varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, secondo il seguente schema:

- a) microimpresa: 7,5 mila euro;
- b) piccola impresa: 12,5 mila euro;
- c) media impresa e consorzi: 20 mila euro;
- d) consorzi ed ATI/RTI: 35 mila euro

Il Catalogo servizi specifica, invece, per ogni tipologia di servizio e sempre in relazione alle dimensioni dell'impresa, l'**investimento massimo ammissibile**.

Relativamente alla spesa minima ammissibile, il Bando fa riferimento all'intero progetto di investimento della domanda.

**D. Nel caso in cui un'azienda presenti un progetto inerente 2 servizi, quali sono i massimali di spesa ammissibili? Come si devono distinguere e in che parte del formulario (scheda progetto)?**

*R. Come indicato al punto 6.1.1 del Bando, le imprese possono presentare domanda con riferimento a una sola specifica area del catalogo [Area A (Servizi qualificati di primo livello); Area B (Servizi qualificati specializzati)] e possono richiedere fino a due servizi relativi all'area scelta e per ogni apertura trimestrale del Bando, nel caso vi sia un beneficio rilevante dalla gestione integrata di più attività. In questo caso il massimale di spesa ammissibile è dato dalla somma dei massimali dei due servizi. Non è richiesto di indicarlo né nella scheda tecnica progetto né nella scheda fornitore ma solo nella domanda di aiuto predisposta on-line.*

## 10. CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI BENEFICIARI

**D. E' possibile per un'azienda, ammessa a contributo in una precedente scadenza, presentare una nuova domanda di aiuto in una scadenza successiva?**

**R.** [Ai sensi del punto 10 del bando, le imprese possono presentare un solo progetto a ogni scadenza prevista. Ulteriori progetti possono essere presentati a condizione che:](#)

[a\) alla data di presentazione della domanda risultino non ammessi in precedenti graduatorie o ammessi ed abbiano già presentato richiesta di erogazione a saldo dell'aiuto concesso per il precedente progetto;](#)

[b\) non duplichino lo stesso servizio già erogato nelle precedenti scadenze ad esclusione dei servizi B1.3, B1.4, B1.5, B2.2, B2.4, B2.5 così come indicati nel Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le P.M.I. , per i quali sarà consentito alle imprese di presentare fino a 2 progetti purché a contenuto diverso \(a titolo di esempio: Certificazione ISO 14001 - EMAS...\).](#)

[La presentazione di una domanda di aiuto per un altro progetto di investimento in scadenze successive deve quindi avvenire rispettando le condizioni sopra riportate:](#)

**a) se un'impresa ha presentato una domanda di aiuto per un progetto di investimento potrà presentarne una nuova solo se, a seguito di pubblicazione della relativa graduatoria, tale domanda risulta non ammessa in graduatoria oppure, se ammessa, l'impresa ha proceduto a rendicontare il progetto di investimento e, quindi ha già presentato richiesta di erogazione a saldo del contributo concesso per il precedente progetto;**

**b) se un'impresa ha già ottenuto l'aiuto per una tipologia di servizio, ad eccezione di quelli elencati e per un massimo di due volte, non può chiedere nuovamente il contributo per la medesima tipologia, anche se il progetto ha contenuti non identici a quello precedentemente finanziato.**

**D. Un'impresa, che presenta domanda per un servizio a domanda collettiva in un ATI, può nella stessa scadenza presentare domanda per l'acquisto di un altro servizio come singola impresa?**

**R.** No, perché, come indicato al punto 10, le imprese possano presentare un solo progetto a ogni scadenza del Bando.

**D. E' possibile presentare, in una successiva scadenza, un'ulteriore domanda, a valere sulla stessa tipologia di servizio ma con un contenuto diverso dalla domanda già presentata?**

**R.** [Se un'impresa ha già ottenuto l'aiuto per una tipologia di servizio, non può chiedere nuovamente il contributo per la medesima tipologia, anche se il progetto ha contenuti non identici a quello precedentemente finanziato. Ulteriori progetti per i medesimi servizi possono essere presentati, e per un massimo di due volte, esclusivamente per i servizi tassativamente elencati alla lettera b del Punto 10 del Bando e purché sia avverata anche la condizione di cui alla lettera a del medesimo Punto del Bando.](#)

**D. Nel caso di domanda presentata su precedente scadenza ma non ammessa (ad esempio per mancanza di un documento), è possibile ripresentare la domanda di aiuto su una scadenza successiva? E' prevista una particolare procedura?**

**R.** [Sì, è possibile ripresentare la domanda di aiuto sanando il motivo che ha determinato l'inammissibilità della domanda. Per ogni quesito riguardante la duplicazione della domanda, si consiglia di consultare le istruzioni per la duplicazione della DUA disponibili sul sito dell'Organismo Pagatore ARTEA e di indirizzare una mail a \[por@artea.toscana.it\]\(mailto:por@artea.toscana.it\).](#)

**D. In merito alle specifiche di cui alla lettera a del Punto 10 del Bando, si deve far riferimento a eventuali progetti presentati dallo stesso beneficiario a valere sulla stessa linea (1.3B) o anche a progetti presentati dallo stesso beneficiario a valere su altre linee di finanziamento (POR o extra POR)?**

**R.** [L'esclusione si riferisce esclusivamente ai soggetti beneficiari di aiuti a valere sulla linea d'intervento 13b "Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati". In merito invece al cumulo con altri incentivi pubblici, si veda il Punto 12.1.](#)

## 11. IMPEGNI SPECIFICI DEI BENEFICIARI

**D. È obbligatorio realizzare le attività del progetto secondo i tempi indicati nel Catalogo per ciascuna tipologia di servizio, senza possibilità di proroga?**

**R.** Le imprese beneficiarie possono presentare alla Regione Toscana, prima del termine ultimo di realizzazione del progetto di investimento, eventuale richiesta di proroga debitamente motivata. La Regione Toscana, verificata la fondatezza, può concedere una sola proroga e per un massimo di 6 mesi.

Per le modalità di presentazione della domanda di proroga sul Sistema Gestionale POR CREO di ARTEA, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@arteatoscana.it](mailto:por@arteatoscana.it) e di consultare il [Manuale per la compilazione on-line delle richieste di variante](#) disponibile [sul relativo sito web](#).

**D. In merito alla conservazione della documentazione amministrativa e contabile ed alle procedure di codifica e "contabilizzazione", quali sono le modalità da seguire?**

**R.** Per ogni questione inerente le modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@arteatoscana.it](mailto:por@arteatoscana.it).

**D. In quale percentuale devono essere realizzate le attività previste rispetto all'investimento?**

**R.** È ammessa al termine del progetto la realizzazione delle attività previste in misura non inferiore al 60% del totale ammesso.

## 12. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

**D. Cosa si intende per "intensità dell'aiuto"?**

**R.** L'intensità dell'aiuto è il parametro che stabilisce il livello di aiuto che l'Unione Europea ritiene ammissibile per ogni categoria di agevolazione.

**D. Il contributo è a preventivo o a consuntivo? In quali tempi e modi viene erogato?**

**R.** Il contributo viene assegnato all'impresa richiedente nella misura risultante dalla pubblicazione della graduatoria e degli esiti istruttori. L'erogazione del contributo può avvenire secondo specifiche tempistiche e modalità indicate ai punti 13.4.2 e 13.8.3 del Bando e sulla base dei documenti giustificativi di spesa regolarmente quietanzati e del conseguimento degli obiettivi progettuali. Per ogni questione inerente le modalità di pagamento e rendicontazione, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@arteatoscana.it](mailto:por@arteatoscana.it).

**D. Cosa significa che il contributo non deve superare l'importo massimo di € 200.000,00 su un periodo di tre anni se la durata massima dei servizi può essere di 6, 12, 18 mesi?**

**R.** Significa che il contributo complessivamente ricevuto dal soggetto richiedente, anche a fronte di più domande presentate a diverse scadenze del Bando, non deve superare l'importo massimo di Euro 200.000,00 per beneficiario e su un periodo di tre anni. Si veda in merito anche il punto 12.1 del Bando.

**D. Ad ogni scadenza sarebbe possibile presentare, su servizi diversi, un progetto a patto che nel triennio non si superino i 200.000,00 € di contributo?**

**R.** Il limite di 200.000,00 € si riferisce ad aiuti assegnati per iniziative diverse ed aventi ad oggetto spese diverse. Si veda in proposito il punto 12.1 del Bando. Per completezza, si ricorda di verificare le specifiche condizioni per la presentazione di domande di aiuto afferenti a più servizi e per la presentazione di più domande/progetti sul presente Bando.

**D. Gli ulteriori aiuti del 25%, 10% o 25%, previsti nelle diverse ipotesi, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al 75% dell'intensità massima?**

**R.** Gli ulteriori aiuti nella misura del 25%, 10% o 25%, previsti per le rispettive ipotesi elencate nel Bando, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all'investimento ammissibile del progetto (determinato in relazione alla dimensione dell'impresa e indicato all'interno del Catalogo per ogni servizio).

Il massimale del 75% si riferisce all'intensità massima di aiuto ammissibile nel caso in cui il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale, europea o internazionale ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 232/01).

**D. Cosa si intende per certificazioni nazionali?**

**R.** Ai sensi dell'art. 5.6 di cui alla Comunicazione della Commissione (2006/C 323/01), gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se è rispettata, tra le altre, la condizione per la quale il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. Per certificazioni nazionali sono da intendersi quelle vigenti nel settore di riferimento dell'impresa.

**D. È possibile richiedere nella stessa domanda sia il servizio di primo livello (Area A) che quello specializzato di secondo (Area B) e ottenere per il primo la maggiorazione del 25%?**

**R.** Ai sensi del punto 6.1.1 del Bando le imprese possono presentare domanda con riferimento a una sola specifica area del Catalogo: Area A (Servizi qualificati di primo livello) oppure Area B (Servizi qualificati specializzati)]. Pertanto i servizi qualificati di primo livello (A) non sono cumulabili con i servizi qualificati specializzati (B) nella medesima domanda. Precisiamo che in caso di presentazione della domanda di aiuto relativa all'Area B, ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto, deve essere allegato un documento attestante l'avvenuta rendicontazione di un progetto finanziato sul presente Bando afferente l'Area A.

**D. L'aiuto rimborsabile a tasso zero indicato al punto 12 è relativo a investimenti superiori ai 100.000 euro. Se un'impresa presenta un progetto costituito da due servizi, l'importo è riferibile all'investimento cumulato dei due servizi?**

**R.** Sì, la base di calcolo per la concessione dell'aiuto aggiuntivo è costituita dalla sommatoria dei due servizi richiesti, fermo restando le condizioni di presentazione di più servizi sulla medesima scadenza e nel medesimo progetto.

**D. Quali sono le condizioni e le modalità per ottenere la copertura fino al 100% dei costi dei servizi riferiti agli incubatori?**

**R.** Per quanto attiene la tipologia di servizi, si deve fare riferimento ai servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese innovative di cui alla tipologia 4.1 del Catalogo dei servizi. Si tratta di investimenti immateriali in tipologie di servizi dedicati ad imprese innovative nella fase di la start up, tipicamente entro i tre anni dalla costituzione. La tipologia dei destinatari è definita come "nuova impresa innovativa", avendo a riguardo le imprese che nascono intorno ad una innovazione di prodotto o servizio, ad un risultato di ricerca, ad un brevetto, in generale ad una idea originale di business.

Secondo la deroga introdotta dal Paragrafo 8.1 del Bando "[Rete Regionale del sistema di incubazione di impresa](#)" (di cui al DD n. 2848 del 31/05/2010), le nuove imprese innovative incubate, possono usufruire, per una sola volta ed entro i tre anni dalla loro costituzione, di un aiuto non rimborsabile pari al 100% della spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi di cui alla tipologia 4.1. Tale deroga non si applica per l'acquisizione di servizi da parte di imprese insediate nell'incubatore da più di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Ai fini della richiesta della maggiorazione dell'aiuto, [l'impresa richiedente, unitamente alla presentazione della documentazione prevista dal paragrafo 13.6.1 lettera B del bando a pena di inammissibilità, dovrà dichiarare la volontà di avvalersi della percentuale di intensità di aiuto al 100% prevista dal paragrafo 8.1 del bando Rete regionale del sistema di incubazione di impresa e allegare alla domanda stessa la documentazione comprovante l'ubicazione dell'impresa all'interno degli incubatori accreditati accreditati in base al decreto di approvazione della graduatoria delle domande presentate D.D. 5019 del 12/10/2010 e dalla quale risulti che l'impresa richiedente non è insediata nell'incubatore da più di 3 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.](#)

[Ai fini della richiesta della maggiorazione dell'aiuto, l'impresa richiedente dovrà:](#)

- [presentare la documentazione prevista dal paragrafo 13.6.1 lettera B del bando a pena di inammissibilità](#)
- [dichiarare la volontà di avvalersi della percentuale di intensità di aiuto al 100% prevista dal paragrafo 8.1 del bando Rete regionale del sistema di incubazione di impresa](#)
- [allegare idonea documentazione comprovante l'ubicazione dell'impresa all'interno degli incubatori accreditati in base al decreto di approvazione della graduatoria delle domande presentate D.D. 5019 del 12/10/2010](#)
- [allegare idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa richiedente non è insediata nell'incubatore da più di 3 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.](#)

## 12.1 CUMULO

**D. I contributi sono cumulabili con il credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (L. 296/2006)?**

**R.** Di norma, l'agevolazione, non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

In riferimento al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, la Commissione Europea (con decisione C(2007) 6042 def. dell'11 dicembre 2007) ha riconosciuto che la misura fiscale del credito di imposta non costituisce aiuto di stato poiché essa si pone in linea con quanto stabilito al punto 13 della Comunicazione della Commissione C384 – 19982 che afferma che non costituiscono aiuti di stato quelle misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente formazione, occupazione). Il riconoscimento della estraneità della misura alla disciplina degli aiuti si fonda sulla constatazione che "... *l'incentivo fiscale a favore della ricerca e sviluppo ... viene considerato selettivo se prevede una limitazione dei beneficiari potenziali in termini di dimensione (es. PMI), ubicazione e settore e può costituire, in quanto tale, aiuto di stato*".

Pertanto, il credito d'imposta per le attività di ricerca industriale, poiché non costituisce aiuto di Stato per espressa valutazione della Commissione Europea, risulta estraneo alle finalità dell'istituto del divieto di cumulo tra diversi aiuti di stato.

In merito al cumulo del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo si vedano la [Circolare n. 46/E](#) del Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento per la Competitività ("Credito di imposta ricerca industriale e sviluppo precompetitivo"), nonché la [Circolare n. 46/E](#) del 13 giugno 2008 dell'Agenzia delle Entrate ("Chiarimenti") e la [Risoluzione n. 316/E](#) del 25 settembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate ("Istituzione di codice tributo per l'utilizzo del credito di imposta") .

#### **D. Il contributo è erogato in regime «de minimis»?**

**R.** No, il contributo non ricade nel regime «de minimis». Il contributo è erogato nell'ambito della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), ossia 200.000,00 euro per beneficiario su un periodo di tre anni (autorizzazione Commissione Europea "Aiuti di Stato n. 753/2007 Italia").

L'impresa può ricevere anche gli aiuti «de minimis» ma per iniziative diverse ed aventi ad oggetto altre spese ammissibili. Infatti gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella relativa disciplina.

#### **D. Da quale data viene conteggiato il triennio per il calcolo delle 200.000,00?**

**R.** Il triennio si considera decorrente dall'atto di assegnazione dell'agevolazione, ovvero dalla data di approvazione/pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di ammissione a contributo.

### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (13.1) E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI (13.8)**

#### **D. Nel caso di presentazione della domanda entro il 30/04/2012, quali sono le fasi del procedimento?**

**R.** *L'avvio del procedimento di istruttoria delle domande decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal punto 13.2 del bando. La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga in data 30/04/2012, la Regione Toscana si riserva un termine di 120 giorni (31/08/2012) per lo svolgimento dell'istruttoria, la definizione della graduatoria, e l'approvazione del relativo atto.*

#### **D. Successivamente alla chiusura della domanda in via telematica, quando viene attribuito il numero di protocollo?**

**R.** La protocollazione avviene in via automatica nel Sistema Gestionale POR CRo di ARTEA, successivamente alla registrazione della domanda di ricezione.

#### **D. Un progetto non ammesso per vizio formale come la mancanza di un documento, può essere ripresentato? E quanto speso fino a quel momento può essere rendicontato?**

**R.** *Una domanda di aiuto non ammessa per la mancata presentazione di un documento può essere nuovamente presentata in una delle scadenze quadrimestrali previste dal Bando; in questo caso e qualora essa risultasse ammessa in graduatoria, eventuali spese già sostenute prima della nuova presentazione della domanda di aiuto non saranno riconosciute, dal momento che, ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, intendendosi come tale quella di chiusura digitale della stessa.*

*Per ogni quesito inerente le modalità per procedere alla duplicazione della domanda (già caricata nel Sistema Gestionale POR CRo di gestionale), si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@artea.toscana.it](mailto:por@artea.toscana.it)*

#### **D. Quali sono le modalità e i tempi previsti per svolgere l'istruttoria delle domande?**

**R.** La fase di istruttoria si compone di quattro sub-fasi: verifica requisiti ammissibilità, valutazione, definizione graduatoria ed approvazione graduatoria.

Ai sensi del paragrafo 13.2 del bando, l'istruttoria delle domande e l'approvazione della relativa graduatoria (con Decreto Dirigenziale del Dirigente Responsabile del Procedimento) avviene entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande stesse, ossia entro il 30/04 - 31/08 - 31/12 per le domande presentate rispettivamente a valere sulle scadenze quadrimestrali del 31/12 - 30/04 - 31/08.

**D. E' possibile richiedere informazioni sullo svolgimento della fase istruttoria relativamente alla domanda presentata?**

**R.** Durante la fase di istruttoria, non è possibile fornire alcuna informazione in merito alla domanda presentata.

**D. Come è reso noto l'esito dell'istruttoria e la relativa graduatoria?**

**R.** L'amministrazione regionale adotta, nei tempi previsti dal procedimento istruttorio, il provvedimento di approvazione della graduatoria ed i relativi esiti istruttori attraverso il Decreto Dirigenziale del Dirigente Responsabile del Procedimento e procede alla successiva pubblicazione del DD sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) consultabile al seguente link: <http://web.rete.toscana.it/burt/>

In particolare, il DD contiene l'elenco di tutte le domande pervenute e i relativi esiti suddivise in:

- domande ammesse e contributo assegnato
- domande ammesse e contributi assegnato, ma non finanziabili
- domande non ammesse e motivi di esclusione.

**D. E' prevista una comunicazione specifica in merito agli esiti dell'istruttoria?**

**R.** L'amministrazione regionale per il tramite dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana SpA, provvede all'invio al beneficiario di specifica comunicazione dell'istruttoria e dell'atto di assegnazione. La Comunicazione di ammissibilità avviene, ai sensi del paragrafo 13.2 del bando, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione sul BURT.

**D. E' prevista una comunicazione anche ai fornitori del servizio o solo alle imprese beneficiarie?**

**R.** La comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'atto di assegnazione è trasmessa esclusivamente all'impresa, soggetto beneficiario dell'aiuto, e non anche al soggetto fornitore.

### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO (modalità 13.3.1, tempi 13.4.1, documenti 13.6.1)**

**D. Quali sono le modalità per presentare la domanda di aiuto?**

**R.** La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line tramite il Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA. Per la corretta redazione della domanda on line si rimanda al Manuale per la compilazione disponibile ai seguenti siti: [www.regione.toscana.it/creo](http://www.regione.toscana.it/creo) e [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) in particolare ai seguenti link: [Linea 1.3 b su POR](#) e [Linea 1.3 b su ARTEA](#), dai quali sono scaricabili anche i documenti obbligatori da allegare alla domanda di aiuto.

**D. Quali sono le modalità operative per richiedere e apporre la firma digitale?**

**R.** Le modalità di accesso al sistema per la compilazione on-line della domanda sono specificate al punto 13.3.1.1 del Bando.

**D. Come si deve procedere per la richiesta e attivazione dell'account sul Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA? C'è un referente per problemi relativi alla gestione dell'account?**

**R.** Per ogni quesito riguardante l'accesso alla piattaforma e la gestione dell'account, è necessario inviare una mail a [por@artea.toscana.it](mailto:por@artea.toscana.it) o [utentianagrafe@artea.toscana.it](mailto:utentianagrafe@artea.toscana.it).

**D. È necessaria la marca da bollo da 14.62 € per il Bando POR CReO? Cosa significa "avere assolto all'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n./del"?**

**R.** Le domande di aiuto a valere sul POR CReO sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto, trattandosi di domanda on-line, o mediante intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (il tabaccaio annulla la marca, il cui numero di identificazione deve essere indicato in domanda), o in modo virtuale (in tal caso i soggetti devono loro stessi essere titolari di un'autorizzazione che devono indicare in domanda). Per il pagamento dell'imposta di bollo è necessario inserire nelle "autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con indicazione di dati" di aver assolto l'obbligo mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate come da contrassegno n/del, o in modo virtuale vista l'autorizzazione n/del. Occorre, quindi, indicare i 14 numeri presenti sopra il codice a barre dello scontrino, nella

parte bassa del contrassegno. La marca acquistata deve essere apposta sulla copia cartacea della domanda e conservata agli atti dell'impresa unitamente a tutta la documentazione cartacea che viene allegata in formato digitale alla domanda.

**D. Una volta inviata telematicamente la domanda di aiuto, si deve inviare anche la documentazione cartacea?**

**R.** La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on-line. Non è quindi richiesto l'invio cartaceo dei documenti. Per il corretto inserimento on-line della documentazione elencata al punto 13.6.1. del Bando, si rimanda all'apposito manuale per la compilazione.

**D. Quali sono i tempi di presentazione della domanda di aiuto?**

**R.** La presentazione delle domande è possibile in ogni momento dell'anno ma, per essere inserite nella graduatoria di concessione dei contributi relativi a un determinato trimestre, le domande devono pervenire entro la scadenza del trimestre come indicato al punto 13.2. (ovvero entro il 31/4- 31/8 - 31/12 di ogni anno a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BURT).

**D. Tra la documentazione da presentare ci sono alcune dichiarazioni che il sistema genera in automatico: come fanno le aziende partecipanti all'ATI a sottoscrivere tali dichiarazioni?**

**R.** Le aziende partecipanti all'ATI danno mandato e delega alla firma al legale rappresentante della impresa indicata dal raggruppamento come capofila del progetto

**D. E' obbligatorio allegare il DURC?**

**R.** In sede di presentazione della domanda, ai sensi del paragrafo 13.6.1 del bando, non occorre allegarlo. La dichiarazione di regolarità contributiva viene rilasciata tramite la procedura del Sistema Gestionale del POR CReO di ARTEA. Secondo quanto stabilito dal paragrafo 13.8.3 del bando, è l'Organismo Pagatore, ARTEA, che procede, prima dell'erogazione, all'acquisizione e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva in materia di contributi previdenziali, così come previsto dall'art. 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilasciato dall'INPS o dall'INAIL.

**A. Scheda tecnica Progetto**

**D. Quante schede progetto vanno presentate in caso di presentazione di più servizi?**

**R.** E' sufficiente presentare un'unica scheda tecnica progetto descrittiva dei due servizi oggetto della domanda di aiuto. Per la presentazione di più servizi si rimanda alle specifiche condizioni previste dai punti 6.1.1 e 10 del Bando.

**D. Occorre rispettare lo spazio offerto dal modello di scheda (in termini di righe per intenderci), presentando il progetto in maniera sintetica, oppure il modello è solo indicativo ed è possibile adattarlo a necessità di maggiore spazio per la descrizione del progetto?**

**R.** E' possibile prevedere degli allegati alla scheda tecnica di progetto che consentano un maggiore approfondimento del contenuto delle sezioni in cui è articolata, o riversarne completamente la struttura in un documento di testo che ne riporti fedelmente tutte le parti.

**B. Documenti relativi al servizio**

**D. Nel caso di più fornitori, quante schede fornitori vanno presentate?**

**R.** Deve essere allegata una scheda tecnica per ogni fornitore (comprensiva di firma del legale rappresentante del fornitore e del relativo documento di identità) e devono essere allegati, sempre per ogni fornitore, i documenti previsti dal paragrafo 13.6.1 lettera B del bando, a pena di inammissibilità.

**D. Come deve essere predisposta esattamente l'autocertificazione da sottoscrivere a cura di ciascun fornitore del servizio? Come deve procedere il fornitore per acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali? E' necessario acquisire l'autorizzazione per tutti i clienti?**

**R.** Nella [Scheda Fornitore](#) occorre compilare la sezione relativa all'esperienza maturata, indicando la denominazione di almeno tre clienti e descrivendo l'attività svolta per gli stessi. Le informazioni relative ai clienti del fornitore si intendono rese dal fornitore all'interno della Scheda Fornitore a titolo di autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000).

Per le informazioni incluse nell'elenco occorre acquisire, da parte di tutti i clienti indicati, un'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Tale autorizzazione deve essere rilasciata non solo per il fornitore ma anche per la Regione Toscana e ARTEA. Il modello "Dichiarazione consenso dati personali" ( D. Lgs. 196/2003) è disponibile agli stessi link indicati per scaricare i documenti della domanda di aiuto. Si specifica che non è obbligatorio

allegare tale dichiarazione alla domanda ma occorre conservarla presso l'impresa e renderla disponibile in fase di controllo; si ricorda, inoltre, che il soggetto richiedente nella domanda autocertifica ai sensi del DPR 445/2000 di averla agli atti.

Infine si ricorda per completezza che il Bando prevede l'applicazione, in sede di valutazione della validità tecnica del progetto, di un indicatore teso a verificare la qualificazione dei soggetti che erogano i servizi. In base a tale indicatore, che consiste nella verifica della localizzazione dei clienti indicata nell'elenco autocertificato, sono assegnati punteggi maggiori in caso di clienti che hanno sede in Paesi UE o extra Regione Toscana.

#### **D. A cosa si riferisce la dicitura di cui alla lettera B.3 "lista clienti in progetti simili?"**

**R.** Tale dicitura si riferisce all'elenco dei clienti da inserire nelle apposite celle "Tipo progetto simile e breve descrizione" e "Denominazione cliente" della tabella presente sulla Scheda Fornitore.

#### **D. Cosa si intende per CV del fornitore/esperto attivato? Sono differenti?**

**R.** Il CV della ditta fornitrice (fornitore persona giuridica) è rappresentato dalla scheda fornitore. Devono, inoltre, essere allegati alla domanda i CV del personale interno (fornitore persona fisica o personale impiegato) e/o degli esperti esterni incaricati dal fornitore persona giuridica, compilati secondo il [modello europeo](#) di CV, in maniera esaustiva, in tutte le parti, e debitamente sottoscritti.

#### **D. E' obbligatorio indicare all'interno della scheda fornitore il costo dei progetti simili e riportarlo all'interno della lettera di referenze?**

**R.** [No, non è necessario. E' un dato che, se disponibile, consente di acquisire informazioni più complete sulla tipologia di progetti simili o coerenti realizzati dal fornitore.](#)

#### **D. E' obbligatorio allegare il documento di identità alla scheda fornitore?**

**R.** La [Scheda fornitore](#) deve essere firmata dal legale rappresentante, nell'apposito spazio riportato in calce al modello disponibile on-line.

Poiché le informazioni rese all'interno della scheda fornitore sono fornite nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/200 (Punto 13.6 del Bando) e secondo quanto ricordato nella nota n. 2 del modello di scheda fornitore, è obbligatorio allegare copia del documento d'identità. L'obbligo viene meno in caso di utilizzo di firma digitale certificata.

#### **D. Con riferimento al responsabile di progetto indicato nella scheda fornitore, si deve indicare un soggetto interno all'azienda fornitrice o può anche essere l'esperto incaricato (quindi esterno)?**

**R.** **Il responsabile tecnico del progetto indicato nella scheda fornitore è persona individuata dalla ditta fornitrice, e può [coincidere con uno degli esperti attivati dal fornitore o far parte del personale interno al fornitore impiegato per il progetto.](#)**

### **C. Dichiarazione ambientale**

#### **D. Da chi deve essere compilata la dichiarazione ambientale?**

**R.** La Dichiarazione ambientale deve essere sottoscritta dal soggetto che richiede il contributo.

#### **D. La dichiarazione ambientale deve essere compilata solamente da chi richiede un aiuto per il sistema di gestione ambientale?**

**R.** No, rientra tra le dichiarazioni da allegare obbligatoriamente alla domanda di aiuto da parte di ogni soggetto ammissibile alla presentazione della stessa.

### **D. Dichiarazione dimensione impresa**

#### **D. Qual'è la definizione di U.L.A.?**

**R.** *Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.*

Le ULA (Unità Lavorative Annue) sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Ai fini del computo delle U.L.A. (Unità Lavorative Annue, così come definite dal Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005) corrispondenti ai soggetti occupati in base a forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro dipendente, si considera pari ad una unità il soggetto per il quale il

numero delle ore lavorate su base annua sia pari o superiore a 1540; nel caso in cui il numero delle ore lavorate sia inferiore, il soggetto è computato come frazione di U.L.A. in base al rapporto tra ore effettivamente lavorate e 1540. Il rapporto sarà calcolato con arrotondamento al primo decimale per eccesso. Ai fini del calcolo suddetto, il numero delle ore lavorate viene desunto dal relativo contratto di lavoro, ovvero, in mancanza, sulla base di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dal soggetto occupato ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente il riferimento al contratto e al numero di ore effettivamente lavorate in esecuzione del contratto medesimo per il periodo di riferimento.

Per il calcolo delle U.L.A. occorre considerare le seguenti regole:

- nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti;
- nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici;
- nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali ed il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5 ( $18/36=0,5$ );
- nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato alla lettera precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto collettivo prevede 36 ore settimanali ed il contratto part-time 18 ore per la durata di sei mesi, l'ULA relativa sarà:  $(18/36) \times (6/12) = 0,25$ ;
- se il valore il ULA non corrisponde ad un numero intero, deve essere arrotondato al primo decimale dopo la virgola.

#### **D. Nel calcolo delle ULA sono ricompresi, ed eventualmente in quale misura, i co.co.pro?**

**Nel calcolo delle ULA sono ricompresi i Soci o consiglieri d'amministrazione che prestano lavoro nella società o anche i soci o consiglieri d'amministrazione che hanno solo funzioni amministrative (senza contatto di dipendenza)?**

**R.** Ai sensi del paragrafo 2.2.1 delle [Linee Guida](#) pubblicate dalla Commissione Europea nell'ambito della definizione di PMI (di cui alla [Raccomandazione della Commissione 2003/361/C](#)), si considerano "effettivi" il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprendono le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Le categorie sopra citate vengono quindi computate nel calcolo delle ULA.

#### **D. Nel caso di azienda di nuova costituzione, come si procede per il calcolo delle ULA?**

**R.** In caso di imprese di nuova costituzione, occorre parametrare le ULA su base annuale, per evitare di "falsare" l'esito della verifica della dimensione. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### **D. Ai fini del calcolo dimensionale, cosa si intende per impresa autonoma?**

**R.** In base all'art. 3 del D.M. Del 18/04/2005, comma 2, sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei commi 3 e 5 dello stesso articolo.

#### **D. Ai fini del calcolo dimensionale, cosa si intende per impresa associata?**

**R.** In base all'art. 3 del D.M. del 18/04/2005, comma 3, sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

**D. Per le imprese associate, come si effettua il calcolo proporzionale? Quali dati devono essere considerati?**

**R.** Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

**D. Ai fini del calcolo dimensionale, cosa si intende per impresa collegata?**

**R.** In base all'art. 3 del D.M. del 18/04/2005, comma 5, sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  - d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- Ai sensi del comma 6, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese.

**D. Da quale data deve sussistere il rapporto di partecipazione tra impresa richiedente e imprese collegate/associate?**

**R.** In base all'art. 3 del D.M. Del 18/04/2005, comma 7, la verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

**E. Bilancio**

**D. Nel caso di una nuova impresa, quali tipologie di documenti devono essere presentati?**

**R.** Il Bando stabilisce che per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, debbano essere allegati, a pena di inammissibilità, la situazione economica e patrimoniale di periodo e il conto economico previsionale per i due anni successivi.

**D. Per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Linea 1.3 b del POR CReO alla scadenza del 30 Aprile, non essendo ancora approvati i bilanci dell'anno precedente, nel caso di una società di capitali cosa dev'essere allegato come documentazione contabile? E nel caso invece di una società di persone?**

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 13.6.1 lettera E del bando:

- le imprese obbligate alla redazione del bilancio devono allegare, a pena di inammissibilità della domanda, copia del bilancio approvato corredato della nota esplicativa relativo ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto; bilancio preconsuntivo relativo all'anno in corso, comprensivo di situazione patrimoniale e conto economico. Pertanto, per le suddette imprese è necessario allegare alla domanda di aiuto copia del bilancio approvato corredato della nota esplicativa relativo ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto approvati e depositati. Il bilancio preconsuntivo relativo all'anno in corso, comprensivo di situazione patrimoniale e conto economico, si riferisce all'ultimo anno solare;
- le imprese non obbligate alla redazione del bilancio devono allegare, a pena di inammissibilità della domanda, le ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione corredate dal prospetto della situazione economica e patrimoniale dei periodi redatto secondo le disposizioni vigenti e relativi bilanci di verifica.

## **F. Documenti relativi a maggiorazione intensità aiuto**

### **D. La documentazione di cui al punto 13.6.1 lettera F del Bando è facoltativa?**

**R.** *Si, deve essere presentata solo nel caso in cui l'impresa possieda i requisiti per poter richiedere la maggiorazione dell'intensità d'aiuto nelle ipotesi descritte al punto 12 "Misura dell'agevolazione" del Bando.*

## **G. Antimafia**

### **D. Il Certificato antimafia è obbligatorio per tutti o solamente per le richieste superiori a una certa somma? Si può allegare un certificato storico chiaramente non scaduto?**

**R.** Come previsto dal Bando, al momento della presentazione della domanda di aiuto, è obbligatorio allegare certificato camerale con attestazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, qualora il contributo superi la soglia di € 154.937,07.

### **D. Per i consorzi si devono indicare tutte le aziende consorziate e allegare loro visura camerale, DURC e antimafia?**

**R.** Ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) e della Circolare del Ministro dell'Interno del 18 dicembre 1998, n. 559, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è quindi integrato con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese aderenti al consorzio è sufficiente l'antimafia, come sopra specificato, e l'elenco completo di tutti i dati anagrafici delle consorziate.

## **Dalla lettera H alla lettera R**

### **D. I documenti elencati dalla lettera H alla lettera R devono essere firmati e poi allegati alla domanda di aiuto?**

**R.** No, tali documenti sono dichiarazioni che vengono generate automaticamente dal sistema e firmate digitalmente alla chiusura della domanda.

## **13.4.3.1 COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA**

### **D. Come vengono notificate le eventuali richieste di integrazioni? A chi sono inviate?**

**R.** *In caso di richiesta di integrazioni, la Regione Toscana richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto con apposita comunicazione inviata non oltre 60 giorni di calendario dalla scadenza per la presentazione delle domande al legale rappresentante dell'impresa che ha presentato la domanda di aiuto o, in caso si ATI, al legale rappresentante dell'impresa capofila.*

D. Successivamente all'invio della risposta con i documenti richiesti a integrazione, occorre aggiornare anche la DUA caricando i documenti sul Sistema Gestionale?

**R. No, provvederanno gli istruttori a caricare i documenti sul Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA.**

## 14. PROCEDURE DI VALUTAZIONE

### **D. A parità di punteggio, come avviene la valutazione per la predisposizione della graduatoria?**

**R.** Le proposte progettuali sono ammesse a contributo sulla base della posizione in graduatoria in ordine di punteggio assegnato e fino a esaurimento delle risorse disponibili; a parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda ovvero nel caso in cui venga richiesto ulteriore documentazione, in base alla data di ricevimento del completamento della stessa.

### **CRITERI DI SELEZIONE**

### **D. Per i criteri di selezione è necessario presentare un'autodichiarazione?**

**R.** In relazione al punto 14.1.2.2 Categoria B è stata prevista un'unica dichiarazione (del tipo con indicazione di dato) per permettere il calcolo dello scaglione di punteggio del riferimento n. 5 "congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto".

### **D. Gli indici riportati in tabella (oltre 40, fra 35 e 40, fra 30 e 35) sono valori assoluti o percentuali?**

**R.** Sono valori percentuali.

### **D. Per quanto riguarda il Rif. 5 congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto, qual è il punteggio assegnato nel caso l'indice sia inferiore al 30%.**

**R.** Qualora l'indice relativo alla Congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto, calcolato dal rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto del contributo (C), ovvero  $PN/(CP-C)$ , sia inferiore al 30% verrà assegnato un punteggio pari a 0 sia nel caso si tratti di Servizi qualificati di primo livello sia nel caso si tratti di Servizi qualificati specializzati.

### ***D. Le lettere di referenza sono obbligatorie o la loro presenza è utile al solo fine di un maggior punteggio?***

**R.** Per quanto riguarda i parametri di valutazione della validità tecnica ed economica e del grado di innovatività del servizio, la presenza di lettere di referenze contenenti l'indicazione della tipologia e del livello di soddisfazione relativo al servizio acquisito rappresenta un elemento premiante aggiuntivo. Tale premialità sarà differenziata sulla base del numero di lettere allegate alla domanda.

### ***D. Nel caso in cui non vengano allegate le lettere di referenze, il punteggio attribuito (Rif. 9) è zero?***

**R.** Se non si allegano le lettere di referenza non viene attribuito nessun punteggio premiante.

### **D. Relativamente al Rif. 10, cosa si intende per parametri di performance connessi al servizio?**

**R.** La valutazione è tesa a valutare le motivazioni alla base della proposta di miglioramento e la pertinenza e congruenza dei parametri di performance connessi al servizio, inclusa la loro misurazione, indicati al punto 6 della scheda tecnica di progetto e agli effetti indicati in fase di compilazione della domanda. Si specifica che per indicatori di performance, previsti al punto 6 della scheda tecnica di progetto, si intendono indicatori oggettivi e misurabili che consentono di monitorare l'andamento del progetto e i risultati conseguiti.

### **D. Per una nuova impresa cosa si intende per Patrimonio Netto?**

**R.** Si precisa che per PN, come specificato al paragrafo 14.1.2.2 del bando, si intende il patrimonio netto (passivo lettera A dell'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art 2424 e 2425 del c.c. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. La voce dello stato patrimoniale passivo del bilancio, "totale patrimonio netto", è tale indipendentemente l'impresa sia di recente costituzione o meno.

### **D. Per una nuova impresa come viene calcolata l'onerosità finanziaria di cui al Rif. 6?**

**R.** Se l'impresa è nuova, è richiesta una situazione di periodo in luogo del bilancio di esercizio. Se tale documento non viene fornito l'onerosità finanziaria non viene calcolata.

## **CRITERI DI PREMIALITÀ**

**D. Le aziende che hanno già implementato ad es. la 18001 e sono già certificate 14001 o SA8000 acquisiscono un punteggio in più?**

**R.** La premialità di 4 punti per Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali è riservata a Progetti finalizzati all'adozione di strumenti di responsabilità sociale delle imprese, se finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della responsabilità sociale come SA8000; la premialità di 3 punti è riservata a Progetti finalizzati all'adozione di strumenti di responsabilità sociale delle imprese, se riconducibili a standard internazionali quali ad es. bilanci sociali redatti secondo GBS e GRI, disciplinari e linee guida UNI INAIL sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

**D. La premialità relativa ai "Progetti che prevedono attività di formazione al personale dell'impresa nella fase di implementazione del progetto" come deve essere documentata per l'attribuzione del punteggio?**

**R.** Nella DUA tale informazione sarà indicata nelle Dichiarazioni e Autodichiarazioni con indicazione di dati, dopodiché nella fase di controllo delle autocertificazioni provvederemo a verificare se e quando il personale ha partecipato ad attività formativa (ad es. corsi, seminari ecc) e quindi la veridicità di tale dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR445.

**D. In che cosa consiste precisamente la documentazione a supporto della premialità, oltre all'inserimento di questa nelle autodichiarazioni, nel caso di contributo alla promozione e qualificazione dell'occupazione?**

**R.** Nella DUA tali informazioni saranno indicate nelle Dichiarazioni e Autodichiarazioni con indicazione di dati, dopodiché nella fase di controllo delle autocertificazioni provvederemo a verificare se e quando il personale ha partecipato in modo attivo alla realizzazione del progetto e all'attività formativa (ad es. riunioni, seminari, workshop, corsi, seminari ecc) e quindi la veridicità di tale dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR445. Le Unità di personale femminile coinvolte nel progetto, considerate ai fini dell'attribuzione dei punteggi di premialità relativi al contributo del progetto alla promozione e qualificazione dell'occupazione, si riferiscono sia al personale della ditta fornitrice che a quello dell'impresa richiedente.

## **COMUNICAZIONE DI RINUNCIA**

**D. La lettera di rinuncia deve essere inviata in cartaceo o per via telematica e a quale indirizzo?**

**R.** La comunicazione di rinuncia deve essere presentata esclusivamente sul Sistema Gestionale POR CREO di ARTEA ed anticipata, obbligatoriamente, per email all'indirizzo [por13b@regione.toscana.it](mailto:por13b@regione.toscana.it). Per la presentazione della rinuncia on-line è necessario inserire una nuova DUA e poi selezionare come tipo domanda "rinuncia". Le istruzioni sono al seguente link (help on line sull'home page di ARTEA): [http://www.artea.toscana.it/anagrafe/new\\_help/Help%20Menu.html](http://www.artea.toscana.it/anagrafe/new_help/Help%20Menu.html) e una volta dentro l'help occorre selezionare "rinuncia e proroga". Non è richiesto l'invio di comunicazioni o documentazione in cartaceo.

**D. Quale è la documentazione da allegare alla comunicazione di rinuncia?**

**R.** La comunicazione per rinuncia deve necessariamente contenere i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata. E' facoltà del richiedente allegare eventuale documentazione aggiuntiva.

**D. Nel caso di un'azienda che risulta beneficiaria di aiuto per due servizi e che intende, in corso d'opera, rinunciare a uno dei due, decade dalla possibilità di realizzare l'intero progetto oppure può realizzarlo per la parte relativa al servizio restante?**

**R.** La rinuncia alla realizzazione di una parte del progetto rientra nella fattispecie di variante progettuale. Pertanto in questo caso è necessario avviare una procedura di rimodulazione del progetto presentando una variazione secondo le modalità, tempi e procedure indicate nel Bando.

**D. E' possibile presentare istanza di rinuncia con riferimento ad una domanda per la quale è in corso l'istruttoria per presentare una nuova domanda di aiuto sulla scadenza successiva?**

**R.** Si, è possibile. Si ricorda che ai sensi del paragrafo 6 del bando, l'ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

## ***RICHIESTA DI VARIANTE E/O PROROGHE E/O SUBENTRO***

***Ogni modifica al progetto di investimento, rispetto a quello ammesso a beneficiare dell'aiuto, deve essere preventivamente comunicata alla e autorizzata dalla Regione Toscana.***

**D. Qual'è il termine ultimo per presentare una richiesta di proroga?**

**R.** Le richieste di proroga dovranno essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data prevista per il termine del progetto.

**D. Per quanto tempo può essere prorogato l'investimento?**

**R.** La proroga può essere richiesta per un periodo massimo di sei mesi.

**D. Quali sono le modalità per presentare una richiesta di proroga?**

**R.** Le richieste di proroga devono essere presentate esclusivamente sul Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA ed anticipate, obbligatoriamente, per email all'indirizzo [por13b@regione.toscana.it](mailto:por13b@regione.toscana.it). Alla richiesta di proroga devono essere allegati una relazione dettagliata che motiva la richiesta ed eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità di proroga.

**D. Quali sono le modalità e i termini per presentare una richiesta di variante?**

**R.** Secondo quanto stabilito dai paragrafi 13.3.2 e 13.4.3.2 del bando, le richieste di variazione del progetto d'investimento, fino ad un numero massimo di 2, debitamente motivate, devono pervenire entro i 30 giorni antecedenti la data di conclusione del progetto. Le stesse devono essere presentate sul sistema Gestionale POR CReO di ARTEA dandone comunicazione obbligatoria per e-mail all'indirizzo: [por13b@regione.toscana.it](mailto:por13b@regione.toscana.it). E' possibile consultare il Manuale per la compilazione on-line delle richieste di variante disponibile sul Sistema Gestionale del POR CreO di ARTEA.

D. E' possibile presentare una integrazione/variazione per un progetto in fase di valutazione (es: non è stato allegato un documento, non è stato completato un modulo, alcuni costi non sono stati inseriti correttamente, ecc.)?

**R.** No, non è possibile. Ai fini della valutazione della domanda, fa fede la documentazione caricata sul Sistema Gestionale POR CReO di ARTEA e risultante al momento della chiusura on-line della domanda sul Sistema. In fase di istruttoria, se il Segretariato Tecnico della Linea d'intervento lo riterrà opportuno, verrà inviata un'apposita richiesta di integrazione. Se la domanda di aiuto sarà valutata ammissibile a finanziamento, il beneficiario potrà eventualmente avviare una procedura di variante secondo termini e modalità indicati dal Bando.

**D. In merito al punto 13.8.2.3 Istruttoria subentro, che cosa s'intende per cause di forza maggiore?**

**R.** Ai sensi del punto 13.8.2.3 del bando è possibile il subentro nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia impossibilitata a realizzare l'investimento "per causa di forza maggiore", intendendo con ciò solo ed esclusivamente quelle circostanze nelle quali sia ravvisabile una condizione oggettivamente intesa per l'impresa beneficiaria a proseguire l'attività d'impresa (es. scioglimento, cessazione) e non la realizzazione di un progetto.

**Per ogni informazione in merito alle richieste di variante progettuale (es: sostituzione consulente e/o fornitore, variazione dei costi, ecc.) e richieste di proroga, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo [por@arteatoscana.it](mailto:por@arteatoscana.it) e di consultare il Manuale per la compilazione on-line delle richieste di variante disponibile sul relativo sito web.**

## ***DOMANDA DI PAGAMENTO(13.4.2, 13.8.3)***

**D. Se l'investimento è ammesso in graduatoria, quando sarà erogato il finanziamento?**

**R.** A partire dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria finale dei progetti ammessi a domanda, il beneficiario può presentare domanda di pagamento all'Organismo Pagatore ARTEA. In particolare, le domande di pagamento devono pervenire:

- a) se a titolo di anticipo: entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- b) se a titolo di stato avanzamento lavori (SAL): entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- c) se a titolo di saldo: entro 30gg dal termine previsto nel Catalogo per la realizzazione del progetto in funzione del servizio acquisito;
- d) per quanto riguarda l'erogazione dell'aiuto rimborsabile a tasso zero: entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT, previa presentazione di garanzia fideiussoria.

**D. Cosa accade se non vengono rispettati i termini previsti per la presentazione della domanda di saldo?**

**R.** Ai sensi del paragrafo 13.4.2 del bando, la presentazione della domanda a titolo di saldo deve avvenire entro 30gg dal termine previsto nel Catalogo per la realizzazione del progetto in funzione del servizio acquisito. La presentazione dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Pertanto, è possibile perfezionare la domanda di saldo entro e non oltre i 60 gg dal termine previsto nel catalogo per l'acquisizione del servizio prescelto, stante l'applicazione della penalizzazione suddetta.

**D. Al punto 13.4.2 del Bando si dice che se il beneficiario non presenta domanda a titolo di anticipo la mancata presentazione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavoro determina la revoca dell'agevolazione concessa. Ciò significa che è obbligatorio chiedere un SAL almeno del 60% prima della conclusione dei lavori? Se sì, entro quando bisogna spendere almeno il 60%? Non è possibile presentare direttamente domanda di saldo entro 18 mesi?**

**R.** La domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) nella misura non inferiore al 60% del contributo concesso deve pervenire agli uffici competenti della Regione Toscana entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT, pena la revoca dell'agevolazione. Nel caso in cui l'azienda beneficiaria decida di non presentare la domanda di pagamento a titolo di anticipo, dovrà essere presentata la domanda di pagamento a titolo di SAL, pena la revoca dell'agevolazione. Nel caso di acquisizione di servizi qualificati di primo livello non è prevista domanda di pagamento a titolo di SAL ma soltanto a titolo di anticipo e a saldo.

**D. È possibile non richiedere l'anticipo e presentare la domanda di pagamento al raggiungimento del 60% delle spese quietanziate senza dunque ricorrere alla stipula della garanzia fideiussoria?**

**R.** Sì. La domanda di pagamento a titolo di SAL deve essere presentata nella misura non inferiore al 60% del contributo concesso corredata della documentazione a rendicontazione e deve pervenire agli uffici competenti della Regione Toscana entro nove mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT, pena la revoca dell'agevolazione. Se l'azienda beneficiaria decide di non presentare la domanda a titolo di anticipo, dovrà essere presentata domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, pena la revoca dell'agevolazione concessa.

D. Nel caso i cui il soggetto beneficiario sia un'ATI, il contributo viene ricevuto in quota parte da ogni singola azienda o solo dall'impresa capofila?

**R.** Come indicato al punto 13.4.2 del Bando, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la domanda di pagamento deve essere presentata dal soggetto capofila in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti con indicazione delle quote di partecipazione di ogni singola impresa. Successivamente l'Organismo Pagatore erogherà la quota di co-finanziamento all'impresa capofila che provvederà, in base alle quote di partecipazione dei partecipanti, alla liquidazione dell'agevolazione spettante a ciascuno.

**D. In merito alla garanzia fideiussoria, si chiede:**

**- è obbligatoria?**

**R.** La presentazione di una garanzia fideiussoria è obbligatoria quando il beneficiario intende presentare domanda di pagamento a titolo di anticipo. Non è invece richiesta la presentazione della garanzia quando si procede direttamente a domanda di pagamento a titolo di SAL senza la richiesta di anticipo.

**- Qual'è l'entità dell'importo da garantire?**

**R.** L'importo da garantire deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta (salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria e dell'Organismo Pagatore ARTEA). Si ricorda che ai sensi del presente Bando può essere richiesto un anticipo nella misura massima del 35% del contributo concesso.

**- Quale deve essere la durata della garanzia? Quando decade?**

**R.** La durata della garanzia fideiussoria è pari alla durata dell'intervento maggiorata di ulteriori 6 mesi. Per termine ultimo di realizzazione dell'intervento, si deve intendere quello indicato sulla lettera di comunicazione dell'esito istruttorio e sulla DUA di ammissibilità nel Sistema Gestionale del POR CReO di ARTEA. La presentazione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavoro determina lo svincolo della garanzia fideiussoria presentata.

**- Esiste un modello di fideiussione già prestabilito?**

**R.** La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata a favore dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale e scaricabile ai seguenti link: [Linea 1.3 b su POR](#) e [Linea 1.3 b su ARTEA](#).

**- Il costo della garanzia è rendicontabile?**

**R.** Il soggetto beneficiario può portare in rendicontazione il costo di stipula della garanzia fideiussoria.

**Per ogni ulteriore quesito relativo alla domanda di pagamento ed alle modalità di rendicontazione, si prega di contattare l'Organismo Pagatore ARTEA all'indirizzo email [por@artea.toscana.it](mailto:por@artea.toscana.it). La modulistica per la presentazione delle richieste di anticipo, SAL e saldo sono consultabili ai seguenti link: [Linea 1.3 b su POR](#) e [Linea 1.3 b su ARTEA](#).**